

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3055

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato NICCOLAI GIUSEPPE

*Presentata il 26 giugno 1974*

Modifica ed integrazione delle provvidenze previste dalla legge 9 marzo 1971, n. 98, in favore del personale dipendente da organismi militari operanti nel territorio nazionale nell'ambito della Comunità atlantica

ONOREVOLI COLLEGHI! — Durante la V legislatura, precisamente il 19 marzo 1970, l'allora Presidente del Consiglio dei ministri, onorevole Rumor, di concerto con il Ministro del tesoro dell'epoca, onorevole Emilio Colombo, presentò alla Camera dei deputati un disegno di legge (stampato n. 2519) per dare soluzione ad una pesante ed improvvisa situazione che si stava determinando in quanto gli organismi militari della Comunità atlantica e quelli dei singoli Stati esteri aderenti che operavano sul territorio nazionale, procedendo alla ristrutturazione dei loro uffici e servizi, avevano annunciato il progressivo licenziamento di circa 5.000 dipendenti, cittadini italiani, che da anni avevano prestato servizio presso tali enti.

Il Governo, giustamente preoccupato della situazione in cui venivano a trovarsi questi lavoratori, operai ed impiegati, con il citato disegno di legge, che divenne poi la legge 9 marzo 1971, n. 98, dispose la loro assunzione presso le Amministrazioni dello

Stato, anche ad ordinamento autonomo, alle seguenti condizioni:

esser stati licenziati per riduzione di personale e non per fatti imputabili al comportamento in servizio;

aver presentato entro trenta giorni dal licenziamento, domanda di assunzione alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

essere in possesso dei requisiti previsti dalle leggi sul pubblico impiego per le categorie non di ruolo, salariali e impiegatizie;

aver superato il vaglio di una commissione istituita appositamente presso la Presidenza del Consiglio dei ministri che, inappellabilmente, disponeva sull'inquadramento di ciascun interessato.

Per l'assunzione degli operai non di ruolo venne previsto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ma le singole persone potevano essere collocate nella corrispondente categoria del ruolo organico degli operai del-

l'Amministrazione dello Stato soltanto dopo sei anni di ininterrotto e lodevole servizio, mentre per gli ex combattenti la durata di questo periodo fu prevista in due anni.

A nostro giudizio, dover superare un periodo di prova — che di altro non si tratta — della durata di sei anni ci sembra eccessivo sotto ogni punto di vista per cui con l'articolo 1 della nostra proposta di legge ne proponiamo la riduzione a tre e, correlativamente, ad un anno per gli ex combattenti.

Inoltre, per l'articolo 3 della legge 9 marzo 1971, n. 98, l'inquadramento del personale che aveva chiesto di venir assunto nelle Amministrazioni dello Stato, doveva aver luogo anche in soprannumero, come in effetti è avvenuto in molti casi, mentre ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza venne disposto il riscatto del servizio già prestato presso gli organismi militari della Comunità atlantica anche se non di ruolo o non in pianta stabile oppure non continuativo, con facoltà di optare per il trattamento previdenziale in atto, qualora costituito da assicurazioni sociali obbligatorie gestite dall'INPS.

Di notevole interesse, ai fini dell'articolo 2 della presente proposta di legge, è questa disposizione dell'articolo 3 della legge 9 marzo 1971, n. 98, in quanto il riconoscimento ai fini del trattamento di quiescenza dei servizi prestati presso gli organismi mi-

litari della Comunità atlantica dà a vedere chiaramente la volontà del Governo di offrire le massime garanzie a questo personale senza fargli perdere ai fini pensionistici i periodi di servizio già prestati.

Ma questo giusto orientamento del Governo è stato applicato unicamente all'aspetto finale del rapporto di lavoro con lo Stato, trascurando completamente la posizione degli interessati durante la costanza del loro servizio con le singole amministrazioni cui sono stati destinati.

Tenendo conto che questo personale prima di venir assunto dagli organismi militari della Comunità atlantica è stato sottoposto ad un vaglio ben più severo di quello in atto nei concorsi statali e successivamente è stato ancora una volta valutato dall'apposita commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, riteniamo, con estrema serenità, di poter proporre, come proponiamo, che il servizio precedentemente prestato sia riconosciuto valido a tutti gli effetti della carriera presso l'Amministrazione dello Stato ove ogni singolo presta servizio.

Questo completamento della volontà già espressa dal Governo con la legge 9 marzo 1971, n. 98, è vivamente auspicato dagli interessati e il proponente, ritenendo che essi abbiano titolo valido per ottenerlo, invita gli onorevoli colleghi a dare la loro approvazione alla presente proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Il periodo di tempo per il passaggio in ruolo del personale assunto in servizio dalle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo in applicazione del terzo comma dell'articolo 1 della legge 9 marzo 1971, n. 98, è ridotto a tre anni e ad un anno per le categorie di cui al quarto comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.

### ART. 2.

Al personale di cui all'articolo 1 della presente legge è riconosciuto a tutti gli effetti della carriera economica e giuridica il periodo di servizio comunque già prestato presso organismi militari della Comunità atlantica o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte.